



COMUNE DI PISTOIA

Il Sindaco

Comune di Pistoia



Ufficio Protocollo

Nr.0026582 Data 19/04/2013

Tit. 01-04-01 Partenza

18 aprile 2012

AI SINDACI DELLA CONFERENZA TERRITORIALE
DELL'EX A.T.O. 3 MEDIO VALDARNO

Cari colleghi

la convocazione da parte dell'Autorità Idrica Toscana della Conferenza territoriale di Ambito del Medio Valdarno per l'approvazione della proposta di tariffa definita dal direttore AIT secondo le indicazioni dell'Autorità per l'Energia e il Gas offre l'occasione per alcune importanti e urgenti riflessioni.

Il parere del Consiglio di Stato (Sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267) ha ribadito – come doveroso – gli esiti referendari, promulgati con il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, ossia che nelle tariffe dell'acqua non dovesse essere più conteggiata la rendita abrogata.

Tale assunto è stato confermato dalla recente sentenza 21 marzo 2013, n. 436, del T.A.R. Toscana che ha accolto il ricorso presentato dal Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua.

La deliberazione A.E.G. (Autorità per l'Energia ed il Gas) del 28 dicembre 2012 585/2012/R/idr, inoltre, ha definito il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe 2012-2013.

Mi preme sottoporre alla Vostra attenzione alcuni aspetti controversi del metodo tariffario proposto non agevolmente desumibili in conseguenza della complessità del sistema di calcolo:

a) il criterio del Vincolo del Ricavo Garantito (VRG), recepito dal metodo tariffario, assicura il ricavo in base a quanto stabilito dai piani d'ambito del 2012 e non calcolato sulla base dei volumi erogati moltiplicati per il relativo costo unitario. Questo criterio limita fortemente ogni eventuale processo di efficientamento aziendale;

b) sotto la voce Oneri Finanziari si concedono alle aziende interessi sul capitale investito e sul capitale proprio ad un tasso annuo calcolato pari a quello riconosciuto ai titoli di stato (5,6% circa) a questo tasso di interesse viene sommata una percentuale di interesse corrisposta sotto forma di "remunerazione del rischio di mercato". La remunerazione del capitale proprio dell'azienda compare per la prima volta nel metodo proposto. L'impressione è che complessivamente la rendita da capitale ottenuta dall'azienda con questo metodo sia comparabile a quella percepita nelle tariffe attuali con un tasso del 7% sul capitale investito.

d) la durata degli ammortamenti passa da dieci a venti anni con effetti sui capitali residui aziendali, ostacolando, di fatto, percorsi di pubblicizzazione del servizio idrico a causa di un sensibile incremento dei costi per la liquidazione delle quote dei privati presenti nelle aziende toscane.

e) il Metodo Tariffario Transitorio prevede che siano corrisposte all'azienda le quote di ammortamento e l'interesse sul capitale investito anche nel caso questo sia ottenuto tramite finanziamento pubblico a fondo perduto.

In buona sostanza, pur convenendo sulla necessità di individuare un metodo tariffario transitorio per sopperire al vuoto legislativo determinatosi in conseguenza del referendum del 2011, gli elementi sopra richiamati preoccupano nella misura in cui appaiono pregiudicare la realizzabilità di futuri processi di ripubblicizzazione del servizio idrico.

Ritengo, dunque, che, in difetto di un ulteriore approfondimento da parte di A.E.G. e della Regione Toscana, che superi le criticità evidenziate, la conferenza territoriale non possa approvare il metodo proposto.

Con i migliori saluti

Samuele Bertinelli

